Anno 1871. Roma - Mercoledì, 19 Luglio Num. 195.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono:
In **Roma** alla *Amministrazione* del Giornale, via dell'Archetto, n° 94;
In **Firenze** alla Tipografia **Eredi Botta**, via del Castellaccio, n° 12;
In **Torino**, alla medesima Tipografia, via della Corte d'Appello, n. 22.
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

La Direzione della GAZZETTA UFFICIALE è presso il Ministero dell'Interno.

L'Ufficio di Amministrazione e di Distribuzione della Gazzetta è stabilito provvisoriamente in via dell'Archetto, n. 94.

All'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* **devono essere trasmesse tutte le domande di associazione e di inserzione, gli annunzi giudiziari ed amministrativi e gli avvisi che per legge debbono essere inseriti nella** *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Le Amministrazioni degli altri periodici che si inviano per associazione o cambio alla *Gazzetta Ufficiale* **sono pregate di indirizzare il giornale in Roma.**

Si rende noto a tutti coloro che avessero interessi colla cessata amministrazione della GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA che abbiano a dirigersi presso alla R. Prefettura, palazzo Sinibaldi, via Torre Argentina, indirizzandosi all'incaricato dello stralcio della suddetta amministrazione.

PARTE UFFICIALE

Relazione *a S. M. del Ministro dell'Interno in udienza del 20 giugno 1871, sui decreti per l'ordinamento dell'Amministrazione Centrale e Provinciale, e per gli esami di ammissione degli aspiranti agli impieghi di detta Amministrazione.*

Sire,

Col decreto 5 ottobre 1869, N. 5295 furono modificati i ruoli di una parte degli impiegati dell'Amministrazione provinciale, togliendo quelle diseguaglianze che derivavano dai diversi ordinamenti, già in vigore nei vari stati italiani, e facendo ragione ai diritti che ancora non avevano potuto essere soddisfatti; e venne riservata a future deliberazioni la proposta delle norme per le nuove ammissioni.

Nell'accingersi allo studio di tali norme, il riferente dovette convincersi della necessità di provvedere, nello stesso tempo, a quell'altra parte degl'impiegati appartenenti a questo dicastero, che da quel decreto non erano stati presi in considerazione, e di correggere quei difetti dell'ordinamento ora vigente, che vennero posti in chiaro dall'esperienza.

L'Amministrazione provinciale è oggi divisa in due carriere: carriera superiore e carriera inferiore o di segreteria.

Gli impiegati della 2ª carriera devono promiscuamente attendere a lavori di concetto, alle operazioni di ragioneria, al protocollo, all'archivio ed alle copie, quando invece quelli della carriera superiore, segnatamente dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, non hanno, si può dire, a trattare che quei soli affari di concetto i quali sono pure affidati agli impiegati dell'altra carriera.

Siffatto ordinamento andò soggetto a molte censure. Riusciva, in vero, assai difficile determinare quali condizioni, quali studi si dovevano esigere dagli aspiranti alla carriera inferiore; imperocchè per la qualità e diversità dei lavori da essi richiesti, avrebbero dovuto essere forniti di cognizioni molto più estese e svariate di quelle necessarie a coloro che intendevano percorrere la carriera superiore. E siccome non si potrebbe, senza assurdo manifesto, imporre ad impiegati d'ordine inferiore l'obbligo di studi maggiori e di cognizioni più estese di quelle che si esigono dagli impiegati superiori nella medesima Amministrazione, così ne seguiva nella pratica che, sacrificando la sostanza alle apparenze, e non badando alla importanza ed alla varietà delle attribuzioni, ma solo al titolo più modesto della carriera, non si richiedevano che cognizioni del tutto elementari.

Per mancanza poi di norme stabili, l'impiegato della carriera inferiore non era addetto ad un determinato genere di lavori. In tal guisa non poteva prendere amore ad alcuno di essi, ad ogni tratto cercava passare dall'uno all'altro, studiandosi schivare quelle difficoltà momentanee, che invece importa vincere colla forte e perseverante volontà. Quindi una leggerezza ed una instabilità perniciosissime, per le quali si faceva piucchè mai difficile e lontana quella soluzione del problema, che raccomanda: «impiegati pochi e buoni.» Infatti il segreto di avere impiegati buoni e di poter conseguentemente con pochi supplire a tutti i bisogni dell'amministrazione, sta principalmente nella divisione del lavoro, mercè la quale l'attitudine loro si svolge, si perfeziona, e l'opera diventa più spontanea e proficua. Quando invece gli impiegati sono obbligati ad occuparsi alternativamente di materie affatto disparate, non si formano che mediocrità e si ottengono frutti stentati e meschini, per modo che si perdono quei vantaggi che vengono solo da una lunga e continua esperienza. Da un altro lato, gli impiegati della carriera inferiore, trattando o potendo trattare affari di concetto, come quelli della carriera superiore, malvolentieri se ne vedono separati da insormontabile barriera; d'onde conseguono confronti odiosi, malcontento del proprio stato, svogliatezza ed inerzia.

Non essendo inoltre posto alcun limite alle ammissioni, nè avendosi regole ben determinate al conferimento degli impieghi per lo più si faceva un tirocinio lunghissimo. Perciò i giovani di belle speranze o non entravano in carriera, preferendo altre occupazioni di più sollecito guadagno, ovvero, cadendo nello scoraggiamento per la lunga, gratuita e sterile occupazione in lavori per lo più materiali, finivano coll'uscirne. Quelli poi che rimanevano, col perdere a poco a poco ogni energia ed ogni lena, intorpidivano insensibilmente, e diventavano impiegati mediocri od anche inetti. Questo così lungo tirocinio era inoltre cagione di grave rilassatezza nella disciplina, mal potendosi assoggettare al rigore di regole sancite per gli impiegati, giovani che prestavano per tanto tempo l'opera loro, privi di qualsiasi compenso, e con poca speranza di avvenire più lieto; senza dire che era assai poco provvido consiglio il dar lusinga di proficua carriera a chi doveva poi logorare in tal modo i più floridi anni della vita, con danno gravissimo di sè e delle famiglie.

Norme certe e sicure non regolavano le promozioni, le quali per lo più venivano conferite unicamente in ragione di anzianità. Mancava così ogni sorta d'incoraggiamento, e di emulazione, che pur sono lo stimolo più efficace all'ingegno ed alla volontà. Ormai l'anzianità, quale unica norma di promozione, è condannata dalla scienza, dalla esperienza, e, si può pur dire, dalla pubblica opinione.

Questi difetti dell'ordinamento degli impiegati della Amministrazione provinciale si ritrovano quasi tutti ancora nell'ordinamento dell'Amministrazione centrale. Se non che, non essendo in questa alcuna reale distinzione di carriere, coloro che ne fanno parte possono elevarsi a' suoi più alti gradi; il che genera assai gravi inconvenienti ogni qualvolta occorre, come è pur utile, e spesso anche necessario, far passare qualcuno dalla carriera inferiore provinciale al Ministero. Colui che è così trasferito, viene potenzialmente ad acquistare, per il solo fatto arbitrario del trasferimento, le prerogative della carriera superiore; il che quanto sia irregolare ed a quali e quanti abusi possa aprire l'adito, non è chi non vegga.

Queste e molte altre considerazioni, che si potrebbero aggiungere discendendo a più minuti particolari, avevano da molto tempo dimostrata l'opportunità di abolire la distinzione, quale ora esiste, delle due carriere nell'Amministrazione provinciale; di dividere invece tutti gli impiegati, tanto di quell'Amministrazione, quanto del Ministero, secondo la diversa natura delle attribuzioni loro affidate; di richiedere da coloro che vogliono dedicarsi agli impieghi, speciali attitudini, e studi corrispondenti al genere delle attribuzioni proprie dell'impiego prescelto; di restringere la durata dell'esperimento al tempo necessario per ottenere un criterio pratico del merito degli aspiranti; di regolare le promozioni in modo che ne venga stimolo allo studio ed al lavoro, e premio alla capacità ed alla diligenza; e di porre, per quanto è possibile, rimedio agli altri difetti del sistema tuttora in vigore.

In questo intento il Ministero aveva presentato al Parlamento uno schema di legge il quale però non ha potuto ancora essere discusso.

Intanto incalza la necessità di provvedere, perchè da molti anni furono sospese le ammissioni degli aspiranti agl'impieghi tanto dell'Amministrazione provinciale quanto della centrale, onde non prolungare i difetti del vigente ordinamento e non creare difficoltà alla attuazione delle ideate riforme; e ancora perchè una qualche mutazione nell'ordinamento degl'impiegati dell'Amministrazione centrale è divenuta indispensabile, per la regolare attuazione della legge sulla contabilità dello Stato. Lo stesso R. decreto 5 ottobre 1869 venne a rendere più urgente il bisogno degli accennati provvedimenti dei quali pose in certo modo i germi. E per verità dopo la soppressione dei segretari capi, il grado più elevato della carriera inferiore nella Amministrazione provinciale sarebbe quello di segretario di 1ª classe retribuito con lire 3000, stipendio che non corrisponde certo all'importanza di un'ufficio, al quale competono, come si è accennato, anche attribuzioni di concetto, e che lasciato come ultimo limite della carriera inferiore, la renderebbe tale da allontanarne per sempre ogni giovane di qualche capacità. E da un altro lato, aboliti i consiglieri aggiunti ed i commissari distrettuali di 2ª e 3ª classe, come si rifornisce la carriera superiore? I giovani che vi fossero ammessi, dovrebbero avere, all'atto della prima nomina, lo stipendio di Consigliere di 3ª classe, ossia di lire 3000. In tal caso comincierebbero dove quelli della carriera inferiore finiscono. Ognun vede quali nuove ed acerbe critiche verrebbero mosse contro tale sistema.

Per tutte queste ragioni parve al riferente non potersi, senza grave pregiudizio, ritardare la sanzione delle più urgenti tra le accennate riforme. Esse sono comprese nei tre decreti che egli, d'accordo coi proprî colleghi, ha l'onore di presentare alla firma di V. M. e che verranno in seguito applicate anche agli altri dicasteri.

Gli impiegati, così dell'Amministrazione centrale come della provinciale, vengono divisi in tre categorie: di concetto, di ragioneria, d'ordine, secondo la natura del loro ufficio.

Nel determinare le condizioni per l'ammissione agli impieghi di ciascuna categoria, e le norme che devono regolare gli esami, si è tenuto conto dei dettami della scienza e della esperienza, mirando al duplice intento di avere impiegati forniti di coltura generale e di studii sufficienti a tenere con onore il loro grado, non meno che delle cognizioni tecniche e delle attitudini speciali, necessarie all'ufficio prescelto. I programmi che saranno sanciti per gli esami tenderanno a questo duplice scopo, il quale sarà certamente raggiunto, non essendo a dubitarsi che le Commissioni esaminatrici, convinte della importanza dell'incarico ad esse affidato, non sieno per riconoscere la necessità di usare quel giusto rigore che valga a respingere inesorabilmente non solo gli inetti ma anche i poco idonei.

Il lavoro di copiatura, come quello che invece di esercitare l'ingegno, lo isterilisce, vuol essere, per quanto è possibile, risparmiato agli impiegati che devono attendere ad occupazioni più gravi, affidandolo ad essi soltanto nei casi in cui ragioni prevalenti lo richiedano. Perciò il riferente, confortato ancora dalla prova che già da qualche tempo si sta facendo nei commissariati distrettuali, in alcune prefetture, e nel Ministero, non ha esitato a proporre il sistema degli scrivani retribuiti a giornata.

La durata del tirocinio dei *volontarii* è ridotta in brevi e determinati confini, ed a questo scopo ne viene ristretto il numero al 5 per 0/0 degli impiegati. Siccome il 5 per 0/0 corrisponde alla media delle vacanze annuali, così, secondo tutti i calcoli di probabilità, il loro tirocinio non potrà durare più d'un anno, ossia più del tempo strettamente necessario ad un ragionevole esperimento. In seguito si potrà anche rendere più leggero il peso di questo breve tirocinio, coll'assegnar loro una indennità, come già fu stabilito per gli aspiranti agli impieghi della pubblica sicurezza. E poichè nel conferimento degli impieghi agli aspiranti si dovrà procedere per ordine di voti, nessuno potrà temere di essere ingiustamente trascurato, e tenuto in esperimento oltre il termine di sopra stabilito.

Nelle prime due promozioni in tutte le tre categorie di impieghi è fatta parte uguale al merito ed all'anzianità; la terza promozione è subordinata ad un secondo esame; le successive sono tutte riservate al merito.

Si è creduto opportuno, nei primi avanzamenti, tener conto anche dell'anzianità, e non del solo merito, per escludere il timore che qualcuno di coloro che entrano negli impieghi dovesse arrestarsi ai primi passi, e dare invece la possibilità a tutti di giungere almeno ad un grado atto a soddisfare le modeste aspirazioni. L'esame di ammissione offre bastevoli guarentigie che coloro i quali lo hanno superato sieno dotati di capacità sufficiente per percorrere questo primo stadio. In ogni caso, siccome la sola anzianità, quando manchino idoneità e diligenza, non dà diritto a promozione, così qualsiasi pericolo anche da questa parte viene affatto rimosso.

Per determinare l'anzianità si sono accolte le norme che già da qualche tempo furono con buon successo seguite; per modo che non si introduce alcuna novità in questa importante materia, dando solo una sanzione definitiva a quelle massime che l'hanno regolata fino ad ora.

Spesso avviene, pur troppo, che alcuni cominciano con ottimi auspicii, ma poi, insofferenti del lavoro abbandonano poco a poco lo studio, fidenti nel facile ingegno e nella fortuna, e divengono per tal modo senza avvedersene impiegati mediocri. Altri, non ostante tutte le cautele usate nelle ammissioni, si chiariscono inferiori alle speranze che avevano fatte di sè concepire, e riescono incapaci di salire ad uffici più elevati. Il secondo esame bandisce perciò ogni pericolosa illusione ed avverte ognuno della necessità di entrare negli uffici governativi preparato non col mezzo di studi precipitati o di momentanei sforzi di memoria, ma con severe discipline, ed obbliga a perseverare in una applicazione continua, regolare e diligente, se non si vuole essere arrestati nei primi passi. In una parola, quest'esame riconosce e prova l'attitudine a percorrere il secondo stadio delle carriere, come l'esame di ammissione prova la idoneità a percorrere il primo.

E come è necessario far sì che coloro i quali si mostrano meno idonei nel percorrere il primo stadio, non possono in alcuna guisa accedere al secondo, così fa d'uopo che ai posti ancora più elevati pervengano solo i più degni. Così per esempio nell'amministrazione provinciale il consigliere che dalla 3ª classe vien promosso alla 2ª deve avere l'attitudine a sostenere le funzioni di Sotto prefetto; e chi passa dalla 2ª classe alla 1ª deve esser fornito delle qualità necessarie non solo all'ufficio di sotto Prefetto ma ben anco a quello di Consigliere Delegato, il quale, destinato a surrogare il Prefetto, e per conseguenza ad esercitare un sindacato sui Sotto prefetti, non deve essere ad essi inferiore nell'ordine gerarchico. Il nuovo ordinamento tende perciò a far cessare l'anomalia che spesso oggi s'incontra, di Sotto prefetti e consiglieri di 1ª classe posti sotto la direzione di un consigliere delegato di 2ª e talvolta anche di 3ª classe; ed alla 1ª classe si richiede che giungano solo i più meritevoli, affinchè possano poi salire meritamente al grado più elevato dell'ordine gerarchico.

Siffatte considerazioni vogliono estendere a tutti gli impiegati tanto dell'Amministrazione provinciale quanto della centrale. Senonchè l'apprezzamento del merito, e la scelta di quelli che devono essere in conseguenza promossi, vuole essere circondata di cautele sufficienti a chiudere, per quanto è possibile, l'adito ad errori, e ad escludere pur l'ombra del dubbio che possano mai prevalere la parzialità, il favore, l'arbitrio. Perciò col nuovo ordinamento viene stabilito che il merito sia riconosciuto da una Commissione composta di cinque funzionari collocati negli alti gradi dell'Amministrazione centrale, la quale proporrà al Ministro gl'impiegati da iscriversi in un ruolo speciale che dovrà servire di norma costante alle promozioni per merito.

È questo un mezzo sicuro, capace di escludere in modo assoluto la possibilità di qualunque meno esatto giudizio, di qualsiasi errore? La misura del merito ha in se stessa molte difficoltà; e l'Amministrazione può tendere a superare coi suoi provvedimenti talune di esse, ma non può avere la speranza di vincerle tutte. Certamente anche l'accennata Commissione può errare, ma l'alto grado delle persone che la compongono, la pratica da esse acquistata nello apprezzare uomini e cose nei più difficili negozi della pubblica amministrazione, la facoltà di avere le maggiori possibili notizie, danno certezza, per quanto l'arduo argomento lo consente, di sicuri giudizi.

Le relazioni periodiche che i superiori immediati di ciascun impiegato trasmettono al Ministero, i confronti di queste relazioni fatte in tempi e da funzionari diversi, le notizie che il Ministero accuratamente raccoglie nelle diverse occasioni di biasimo o di lode; la facoltà nella Commissione di procurarsi maggiori schiarimenti anche verbali dai capi d'ufficio, somministrano tali e così svariati criteri, che può essere esclusa ogni ragionevole inquietudine. Insomma, non essendo possibile prendere a sola guida delle promozioni l'anzianità, poichè quel sistema è irrevocabilmente condannato, bisognava adottare quel mezzo che potesse fornire maggiori guarentigie pel giusto apprezzamento del merito. Il giudizio di una Commissione composta nel modo sopra descritto sarà sempre preferibile a quello di un funzionario solo, per quanto illuminato ed imparziale lo si voglia immaginare.

Sarebbe stato senza dubbio conveniente aumentare gli stipendi, per poter sostenere la concorrenza che al governo fanno i Corpi morali, segnatamente gl'Istituti di Credito, per renderli più conformi all'importanza di taluni uffici e soprattutto per non porre sovente la moralità alle prese col bisogno. Ed è manifesta del pari la convenienza di avere la stessa gradazione di stipendi nell'Amministrazione provinciale e nella centrale, per rendere in tal guisa completo il nesso che le deve congiungere. Ma le condizioni della pubblica finanza non consentono per ora nuove spese, e richiedono invece economie. Se fosse possibile ridurre fin d'ora considerevolmente il numero degli impiegati, si potrebbero introdurre gli aumenti e le modificazioni opportune, valendosi a quest'uopo di una parte del risparmio che ne risulterebbe; ma alla riduzione del numero degl'impiegati bisogna procedere gradatamente, aumentando nel tempo stesso pure gradatamente gli stipendi. La più grave difficoltà sta in ciò, che si può bensì provvedere a tutti i bisogni dell'Amministrazione con pochi impiegati, purchè sieno buoni, ma buoni non si possono avere tutto ad un tratto, nè si possono pretendere tali se non si pagano bene.

Il nuovo ordinamento s'informa a questi principii: con esso si ottiene una riduzione nel numero degl'impiegati; ed il risparmio che ne deriva in parte è adoperato per aumentare gli stipendi, e per introdurre in essi una gradazione più conforme ai concetti che informano l'ordinamento stesso, ed in parte va in economia a sollievo della finanza.

Sarebbe di certo affatto irrazionale ed ingiusto retribuire in egual modo gli impieghi delle diverse categorie, perchè si deve pur serbare una misura proporzionale alla qualità degli studi ed anche all'età che si richiede in coloro che intendono dedicarvisi. Chi accede agl'impieghi della 1ª categoria ha bisogno di un corredo di studi, e deve avere una età molto maggiore di chi si vuol dare agl'impieghi della seconda. Chi aspira alla seconda deve avere età e studi molto maggiori di chi percorre la terza. Gl'impiegati della 1ª categoria devono per conseguenza essere retribuiti più di quelli della 2ª; quelli della 2ª più di quelli della 3ª. Fu perciò tenuta una certa gradazione, che se non è ancora intieramente proporzionata alla natura delle cose, segna però un passo verso la meta.

L'abolizione delle due carriere nell'Amministrazione provinciale, e la riunione in una sola categoria degl'impiegati a cui è affidata la trattazione degli affari di concetto, rendono necessaria la soppressione dello stipendio di L. 3000, che, giusta il ruolo tuttora in vigore, si corrisponde al segretario di 1ª classe. Altrimenti si avrebbero nella stessa carriera due gradi retribuiti collo stesso stipendio-segretario di 1ª classe, e consigliere di 3ª. Si attribuisce perciò al segretario di 1ª classe lo stipendio di lire 2500, e di lire 2000 al segretario di 2ª, si riducono ad una sola classe retribuita con lire 1500 i sotto segretari. Rimane per tal modo abolito lo stipendio di lire 2200 ora assegnato al segretario di 2ª classe, e quello di lire 1800 al sottosegretario di 1ª. Si sopprimono inoltre le due classi di applicato retribuita l'una con lire 1200, l'altra con sole lire 1000; cosicchè il primo impiego in questa prima categoria sarà di sottosegretario con lire 1500.

Certamente lo stipendio di lire 2500 con cui, secondo il nuovo ruolo, è retribuito il segretario di 1ª classe non può dirsi sufficiente, tanto più se si considera che per alcuni può essere quello l'estremo limite della carriera: e sarebbe stato desiderabile poterlo conservare in lire 3000; ma si sarebbe allora dovuto aumentare lo stipendio dei gradi superiori, ciò che per ora non consentono le condizioni del pubblico tesoro.

Per riparare in parte allo stato anormale in cui si trovano i consiglieri delegati, e porli in grado di sostenere meglio la maggiore responsabilità loro imposta col decreto 5 ottobre 1869, e il decoro dell'ufficio, viene elevato a più equa misura il soprassoldo che si corrisponde loro per indennità d'alloggio.

Per l'applicazione delle pene disciplinari più gravi, parve necessario il parere di quella stessa Commissione alla quale è deferito l'apprezzamento del merito degl'impiegati, affinchè essa conoscendo anche i difetti e le colpe, possa esegguire il suo cómpito con giudizio più sicuro.

Nel determinare a quale delle diverse categorie introdotte col nuovo ordinamento debbono appartenere gl'impiegati che sono nei ruoli finora in vigore, si tien conto dei diritti ad essi spettanti.

Si è posta ogni cura per agevolare agl'impiegati attuali l'entrare in una delle tre categorie stabilite col nuovo ordinamento. Potendo però avvenire che in qualche categoria non si abbia un sufficiente numero di posti per collocarvi tutti coloro che adempiranno alle condizioni prescritte per esservi ammessi, o che non tutti gl'impieghi disponibili corrispondano per ragione di stipendio a quelli già tenuti dai concorrenti, e potendo per lo contrario darsi ancora che si abbia deficienza di concorrenti in qualche categoria, vien determinato che gl'impiegati attuali non abbiano a risentire pregiudizio nello stipendio che ora percepiscono, sia che entrino a far parte dei nuovi ruoli, sia che ne rimangano esclusi per un tempo più o meno considerevole; e che fino a quando non sieno effettivamente collocati in una delle tre categorie, debbano attendere a quei lavori pei quali l'opera loro sarà giudicata necessaria ed utile.

Tali sono le disposizioni che il riferente ha l'onore di presentare alla firma di V. M.

Il N. 323 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti
25 giugno 1868, n. 4451
29 agosto 1869, » 5253
» id. » » 5254
5 ottobre » » 5295
20 gennaio 1870, » 5445
8 id. 1871, » 47 (Serie 2ª)
» id. » » 48 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Capo I. — *Impieghi — Ammissione.*

Art. 1. Gli impiegati del Ministero dell'Interno e dell'Amministrazione provinciale sono divisi in tre categorie.

Appartengono:

Alla prima — gli impiegati ai quali compete la trattazione degli affari di concetto;

Alla seconda — gli impiegati ai quali sono affidate le operazioni di ragioneria;

Alla terza — gli impiegati incaricati di registrare, conservare e spedire gli atti.

Art. 2. Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati di ciascuna categoria sono stabiliti secondo lo specchio annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Art. 3. Per motivi di servizio, potranno essere nominati impiegati in più del numero determinato per ciascun grado e per ciascuna classe, purchè si abbiano altrettante vacanze nei gradi e nelle classi superiori.

Potranno anche essere nominati reggenti di grado o di classe, con stipendio minore di quello assegnato normalmente.

Art. 4. La copiatura sarà eseguita da scrivani pagati a giornata.

Potranno anche esserne incaricati gli impiegati della terza categoria.

Art. 5. Il basso servizio nelle Prefetture, nelle Sottoprefetture, e nei Commissariati distrettuali potrà esser fatto da inservienti a soldo giornaliero, nominati dal Ministro sulla proposta dei capi d'ufficio.

Art. 6. Gli aspiranti ad una delle categorie d'impieghi indicate nell'articolo 1 devono avere le qualità e sostenere l'esame d'ammissione, secondo le prescrizioni che verranno sancite con altro decreto.

Art. 7. Gli aspiranti che non sieno dichiarati idonei potranno, per una volta sola, essere ammessi a nuovo esame, però non prima di sei mesi.

Art. 8. Gli aspiranti dichiarati idonei saranno tenuti in esperimento in un ufficio di Prefettura o di Sottoprefettura.

Art. 9. Il numero degli aspiranti in esperimento non potrà eccedere la proporzione del 5 per cento degli impiegati di ciascuna categoria.

Art. 10. Gli aspiranti che, durante l'esperimento, abbiano tenuta condotta regolare e dato prova di zelo, saranno nominati ai posti vacanti del primo grado retribuito nella categoria d'impieghi alla quale furono dichiarati idonei.

Art. 11. Nella nomina degli aspiranti ad impiego retribuito, si procederà per ordine d'esame e di voti; a parità di voti ottenuti nello stesso esame sarà preferito il più anziano.

Capo II. — *Promozioni.*

Art. 12. Le promozioni al grado di consigliere, di segretario al Ministero, di ragionerie e di archivista si conferiscono mediante esame da prestarsi in conformità del decreto accennato all'articolo 6.

Le promozioni delle classi e dei gradi superiori ai sopra indicati si danno per merito, le inferiori metà per merito, metà per anzianità.

Art. 13. Una Commissione composta del segretario generale, presidente, del direttore generale per le carceri, vicepresidente, del capo della 1ª divisione o, in assenza di lui, del capo della sezione competente, e di due altri capi di divisione, che saranno scelti in principio d'ogni semestre dal Ministro, designerà gli impiegati da iscriversi nel ruolo per le promozioni di merito.

Per la validità delle deliberazioni di questa Commissione si richiede l'intervento di tre membri almeno. A parità di voti, è preponderante quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della 1ª Divisione, scelto dal presidente. Sarà compilata e sottoscritta dal presidente e dal segretario una relazione di ciascuna seduta.

Le deliberazioni della Commissione saranno sottoposte all'approvazione del Ministro.

Art. 14. Le promozioni agl'impiegati inscritti nel ruolo di merito si conferiscono in ragione d'anzianità.

Art. 15. Agli esami di promozione possono essere ammessi soltanto gli impiegati che trovinsi nell'ufficio immediatamente inferiore.

Qualora a coprire i posti vacanti non fosse sufficiente il numero dei concorrenti, e dopo un primo esperimento non bastasse il numero dei riconosciuti idonei, potranno essere ammessi all'esame gli impiegati della classe o del grado successivo.

Art. 16. I candidati dichiarati idonei saranno promossi ai posti vacanti per ordine di voti, ed a parità di voti, per ordine di anzianità.

Art. 17. Le precedenti disposizioni non si applicano ai prefetti.

Art. 18. L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità e diligenza, riconosciute dalla Commissione sopraccennata.

Art. 19. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe, e a parità, dalla data del decreto di nomina al grado od alla classe inferiore.

Art. 20. In caso di parità nelle date di tutti i decreti di nomina e promozione, precederà il più anziano di età.

Art. 21. Chi ottiene la nomina effettiva ad un grado o ad una classe, precede chi ne ebbe la reggenza.

Tra i reggenti dello stesso grado e della stessa classe, precede chi ha stipendio maggiore.

Art. 22. Nel computo dell'anzianità sarà dedotto:

1° Il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni, qualora il decreto di sospensione non sia stato espressamente revocato;

2° Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 23. Non danno titolo a preferenza gli impieghi conferiti, ma non accettati, o non esercitati, salvo se ciò avvenga per avere l'impiegato sostenuto nell'Amministrazione pubblica un ufficio o incarico diverso.

CAPO III. — *Disciplina.*

Art. 24. Per l'applicazione delle pene disciplinari maggiori della sospensione per un mese dovrà essere sentita la Commissione contemplata nell'articolo 13.

TITOLO II.

CAPO UNICO — *Disposizioni transitorie.*

Art. 25. Saranno ascritti alla 1ª categoria gli impiegati appartenenti al ruolo sancito col decreto 5 ottobre 1869, num. 5285, e gli impiegati del Ministero che abbiano grado non inferiore a quello di segretario.

Gli aspiranti che abbiano superato gli esami per la carriera superiore avranno titolo agli impieghi di questa categoria.

Saranno assegnati alla 2ª categoria gli impiegati tanto del Ministero, quanto dell'Amministrazione provinciale, che vi abbiano titolo a giudizio della Commissione centrale indicata nel secondo capoverso dell'art. 7 del Regio decreto accennato nell'art. 6 del presente.

Art. 26. Gli impiegati non contemplati nell'articolo precedente, qualora aspirino agli impieghi della 1ª o della 2ª categoria, dovranno, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, farne domanda e sostenere l'esame prescritto per l'ammissione alla categoria prescelta, senza potersi giovare dei voti che avessero ottenuto in esame precedente.

Superando la prova, verranno collocati nella categoria stessa, in posti possibilmente corrispondenti per ragione di stipendio, a mano a mano che diventino disponibili.

Gli stessi impiegati dovranno sostenere l'esame di promozione se il nuovo grado che loro si dovrebbe conferire sia uno di quelli indicati nell'articolo 12.

Gli impiegati che non faranno domanda, o non supereranno la prova dell'esame, saranno ascritti alla categoria terza.

Art. 27. Gli impiegati che nel nuovo ruolo dovessero venire assegnati ad un grado o ad una classe pei quali sia stabilito uno stipendio inferiore a quello di cui sono provveduti, conserveranno l'antico stipendio fino a che non siano promossi o non ottengano un collocamento diverso.

Art. 28. Gli impiegati che col decreto 1° dicembre 1870 furono collocati, e si troveranno ancora in disponibilità all'attuazione del presente decreto, potranno presentarsi agli esami che si bandiranno in esecuzione dell'articolo 12, purchè abbiano grado e classe non inferiore a quelli che si richiedono per potervi essere ammessi.

Art. 29. Gli impiegati contemplati negli articoli 25 e 26, finchè non saranno effettivamente ascritti ad una speciale categoria, dovranno compiere le funzioni che saranno loro affidate.

Art. 30. L'attuazione del nuovo ruolo sarà fatta gradatamente, regolando le ammissioni in esso secondo le norme stabilite nel presente decreto, e secondo la capacità del bilancio, a carico del quale continueranno ad essere pagati gli impiegati del ruolo antico mantenuti in servizio.

Art. 31. È derogato ai precedenti decreti in quanto sono contrari al presente.

Art. 32. Il presente decreto andrà in vigore il giorno quindici del mese di luglio prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

NUOVO RUOLO ORGANICO del personale del Ministero dell'Interno

approvato con Regio decreto in data 20 giugno 1871.

N° dei posti	GRADI	Classe	STIPENDIO	IMPORTO TOTALE
	Impiegati di 1ª categoria.			
1	Ministro	»	20,000	20,000
1	Segretario generale	»	8,000	8,000
1	Direttore generale	»	8,000	8,000
4	Capi di divisione	I	6,000	24,000
4	Idem	II	5,000	20,000
2	Ispettori centrali delle carceri	I	5,000	10,000
2	Idem idem	II	4,500	9,000
7	Capi di sezione	I	4,500	31,500
8	Idem	II	4,000	32,000
18	Segretari	I	3,500	63,000
18	Idem	II	3,000	54,000
18	Sottosegretari	I	2,500	45,000
18	Idem	II	2,000	36,000
18	Idem	III	1,500	27,000
120				387,500
	Impiegati di 2ª categoria.			
1	Ragioniere capo	»	5,000	5,000
2	Ragionieri capi sezione	I	4,500	9,000
2	Idem	II	4,000	8,000
7	Ragionieri	I	3,500	24,000
7	Idem	II	3,000	21,000
10	Idem	III	2,500	25,000
18	Computisti	I	2,000	36,000
18	Idem	II	1,500	27,000
1	Cassiere	»	4,000	4,000
66				159,500
	Impiegati di 3ª categoria.			
1	Archivista capo	»	4,000	4,000
1	Idem	»	3,500	3,500
3	Archivisti	I	3,000	9,000
8	Idem	II	2,500	20,000
8	Idem	III	2,000	16,000
17	Ufficiali d'ordine	»	1,500	25,500
38				78,000
	Salario a scrivani diurnisti	...	...	24,000

RIEPILOGO.

120 impiegati di prima categoria	L.	387,500
66 id. di seconda id.	»	159,500
38 id. di terza id.	»	78,000
Salario a scrivani diurnisti	»	24,000
Totale	L.	649,000

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro: G. LANZA.

NUOVO RUOLO ORGANICO del personale dell'Amministrazione provinciale

approvato con Regio decreto in data 20 giugno 1871.

N° dei posti	GRADI	Classe	STIPENDIO	IMPORTO TOTALE
	Impiegati di 1ª categoria.			
13	Prefetti	I	12,000	156,000
23	Idem	II	10,000	230,000
33	Idem	III	9,000	297,000
120	Consiglieri e sottoprefetti	I	5,000	600,000
153	Idem idem	II	4,000	612,000
160	Consiglieri e commissari distrettuali	III	3,000	480,000
250	Segretari	I	2,500	625,000
250	Id.	II	2,000	500,000
300	Sottosegretari	»	1,500	450,000
1302				3,950,000
	Impiegati di 2ª categoria.			
18	Ragionieri	I	4,000	72,000
17	Idem	II	3,500	59,500
17	Idem	III	3,000	51,000
17	Idem	IV	2,500	42,500
110	Computisti	I	2,000	220,000
110	Idem	II	1,500	165,000
110	Idem	III	1,200	132,000
399				742,000
	Impiegati di 3ª categoria.			
23	Archivisti	I	3,000	69,000
23	Idem	II	2,500	57,500
23	Idem	III	2,000	46,000
110	Ufficiali d'ordine	I	1,500	165,000
110	Idem	II	1,200	132,000
110	Idem	III	1,000	110,000
399				579,500
	Fondo a calcolo per scrittori giornalieri	...	...	685,600
	Fondo a calcolo per inservienti	...	...	481,800

RIEPILOGO.

1302 impiegati di prima categoria	L.	3,950,000
399 id. di seconda id.	»	742,000
399 id. di terza id.	»	579,500
Fondo a calcolo per scrittori giornalieri	»	685,600
Id. per inservienti	»	481,800
Totale	L.	6,438,900

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro: G. LANZA.

Il N. 324 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto in data d'oggi, n. 323 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli aspiranti agli impieghi di una delle categorie contemplate nell'art. 1 del Regio decreto in data d'oggi, n. 323 (Serie 2ª), per essere ricevuti agli esami d'ammissione, devono presentarne domanda al Ministero.

Art. 2. Essi devono provare:

1° d'essere cittadini italiani;

2° d'avere sempre tenuta condotta regolare;

3° d'avere compiuti gli anni 18, e non oltrepassati i 30;

4° d'avere conseguito:

gli aspiranti alla 1ª categoria d'impieghi, la laurea di giurisprudenza in una delle Università dello Stato;

gli aspiranti alla 2ª categoria, il diploma di Ragioniere;

gli aspiranti alla 3ª categoria, la licenza di Ginnasio o di Scuola tecnica.

Art. 3. L'articolo precedente non si applica agli impiegati che vogliono presentarsi all'esame *d'ammissione* della 1ª o della 2ª categoria d'impieghi, nel caso contemplato nell'articolo 26 del Regio decreto sopracitato.

Art. 4. Gli esami verseranno sulle materie indicate nei programmi che verranno sanciti con decreto Ministeriale.

Art. 5. Gli esami d'ammissione saranno orali e scritti.

Quelli per gli impieghi della 1ª categoria saranno dati da una Commissione centrale.

Quelli per gli impieghi della 2ª e della 3ª categoria, da Commissioni centrali coadiuvate da Commissioni provinciali, nominate queste e quelle dal Ministro, volta per volta, secondo le norme infra determinate.

Art. 6. Le Commissioni centrali risiederanno al Ministero, le provinciali presso le prefetture, che volta per volta verranno indicate.

Art. 7. Per gli impieghi di 1ª categoria, la Commissione centrale sarà composta di due consiglieri di Stato, l'uno dei quali terrà la presidenza, di un consigliere della Corte dei conti, di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e di due capi di divisione al Ministero dell'interno. Il capo di divisione meno anziano eserciterà le funzioni di segretario.

Per li impieghi della seconda categoria, la Commissione sarà composta di un direttore capo di divisione al Ministero dell'interno, presidente, di due ragionieri alla Corte dei conti, di un professore di lettere, del ragioniere capo al Ministero che farà le veci di segretario.

Per gli impieghi della 3ª categoria, la Commissione si comporrà di un direttore capo di divisione al Ministero dell'interno, presidente, del capo dell'archivio nello stesso Ministero, di due capi di sezione, o di due segretari agli archivi dello Stato, e di un professore di lettere. Il più giovane eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 8. Nelle provincie, la Commissione per l'esame d'ammissione agl'impieghi della 2ª categoria sarà composta del prefetto, presidente, di un consigliere di prefettura, dell'Intendente di finanza, del ragioniere della prefettura, che eserciterà le funzioni di segretario, e di un professore di lettere.

Per gli impieghi della 3ª categoria, la Commissione sarà composta del prefetto, presidente, di due consiglieri, dell'archivista della prefettura, e di un professore di lettere. Il consigliere meno anziano farà le veci di un segretario.

Art. 9. Gli esami seguiranno in tre giorni, e non potranno durare più di otto ore per giorno.

Nei primi due giorni si daranno le prove scritte; nel terzo la prova orale, la quale non potrà protrarsi oltre un'ora per ciascun candidato.

Art. 10. Ciascun membro della Commissione potrà disporre di 10 punti per l'esame orale. La stessa regola si applica agli esami scritti. Il candidato, per essere approvato, dovrà riportare almeno 26 punti, così nella prova orale, come nella prova scritta.

Art. 11. I temi preparati dalle Commissioni centrali, ed approvati dal Ministro, saranno chiusi in due distinti pieghi sigillati, e spediti al Presidente della Commissione alla quale è affidata la cura delle prove scritte, colla indicazione del giorno in cui ciascun piego dovrà essere aperto.

Il Presidente ne farà l'apertura in presenza dei candidati.

Art. 12. Non è permesso ai candidati consultare libri o scritti, fuorchè il testo delle leggi, nè comunicare fra loro o con persone estranee.

Ogni contravvenzione a queste disposizioni trarrà seco la esclusione del candidato dall'esame.

Art. 13. Le Commissioni sono responsabili dell'osservanza dell'articolo precedente, e devono prendere le disposizioni necessarie all'uopo. A questo fine, almeno uno dei loro membri dovrà trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Art. 14. A mano a mano che i candidati compiono il lavoro, od al più tardi allo spirare del tempo assegnato, devono sottoscriverlo e consegnarlo al membro della Commissione incaricato di riceverlo.

Il lavoro è chiuso e sigillato, col bollo d'ufficio, in un piego, sul quale devono porre la firma il candidato ed il membro della Commissione, indicando l'ora in cui il lavoro venne consegnato.

Art. 15. Le Commissioni provinciali devono redigere una relazione delle operazioni compiute, e del risultamento della prova orale.

Art. 16. Le Commissioni provinciali inviano per mezzo del Prefetto la relazione al Ministero, nella quale esporranno se qualcuno dei candidati abbia dato prova d'ingegno o d'istruzione non comune.

Art. 17. I lavori eseguiti presso le Commissioni provinciali, sono esaminati dalle Commissioni centrali.

Art. 18. Gli esami di promozione sono dati dalle Commissioni centrali.

Agli esami di promozione si applicano tutte le disposizioni sancite per gli esami d'ammissione.

Art. 19. Le Commissioni centrali spediranno al Ministero una relazione delle operazioni compiute e del risultamento degli esami, osservando quanto prescrive l'articolo 16.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 20 giugno 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione.*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita iscritta al cons. 5 % presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Torino, n. 61182, di L. 200, a favore di Farello Giovanni di Giuseppe, domiciliato a Cagliari, allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Farello Giovanni di Francesco.

Si diffida chiunque possa aver interesse a tale rendita che trascorso un mese dalla data del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze li 21 giugno 1871.

Per il Direttore Generale

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

— In un suo articolo sugli asili infantili nella città di Napoli, il Giornale Ufficiale di quella città pubblica i seguenti particolari:

Gli asili infantili esistenti nella città di Napoli sono 14, dei quali 9 misti, 2 per femmine e 3 per maschi, distribuiti in modo che ogni quartiere della città ha il suo, tranne quelli di Porto e di Pendino che ne hanno due, cioè uno maschile ed uno femmineo.

Tutti questi asili presi insieme sono capaci di 2050 bimbi, ma, in media, l'anno scorso furono frequentati da 1757 bimbi. Le entrate ascesero a lire 112,937,33 così ripartite; rendita sul Gran Libro 10,235,00; sovvenzione del municipio 57,000,00; sovvenzione della provincia 6000,00; dai socii 4787,28; assegni ed offerte 9064,50, sussidii ed oblazioni 7056,55; resto del 1869, 10,891,65. Le spese furono di lire 107,845,49 così distribuite: spese di amministrazione 6226,07: vitto 32,794,75; stipendiati presso gli asili 38,095,80; pigioni 14,942 18; acquisto di mobili, biancheria ed altre 4122,87; mantenimento degli asili 11534,27.

— La mattina del 13 di questo mese venne elevata sul suo piedistallo nel mezzo del Foro Carolino a Napoli la statua di Dante.

La statua è opera degli scultori Angelini e Solari. Essa pesa 250 quintali, ed è stata posta sul piedistallo per opera dell'ingegnere signor Napoleone Tettamanzi, mediante un congegno semplicissimo e con un lavoro di men che 2 ore.

Il basamento venne costruito dall'ingegnere Rega.

La stampa napoletana loda caldamente tutte le parti di questo monumento a Dante, che è il più grande che sinora esista in Italia.

— Scrivono da Stoccarda che in occasione del suo giubileo di 25 anni di matrimonio, la regina creò una fondazione col nome di Carlo-Olga, avente un capitale di fiorini 105,000, con 30 prebende annue, a favore di orfane nubili e bisognose, i di cui padri erano impiegati od ufficiali. Il re amnistiò un gran numero di trasgressioni.

— In una corrispondenza da Pietroburgo al *Nord* si leggono dei particolari sugli inconvenienti della stagione estiva in Russia, sulla quantità e sulle cause degli incendi che devastano i villaggi e su quanto si fa per ovviare o diminuire questo flagello.

Fra gli inconvenienti della stagione estiva in Russia, dice il corrispondente, vuolsi notare in primo luogo quello degli incendi nei villaggi.

Due sono le cagioni principali di queste disgrazie.

La prima deriva dacchè le case rurali sono fatte tutte in legname; e la seconda che le case sono tutte contigue, con gli orti da frutta od i verzieri dietro alle case e disposti in fila sia all'uno come ai due lati delle strade.

Tale è il metodo generalmente usato nella Russia grande per la costruzione dei villaggi.

Nella piccola Russia invece le case rurali sono disseminate in mezzo ai poderi ed hanno la precauzione almeno di intonacarle con la terra argillosa, per cui gli incendii non vi recano quei danni che si provano dagli abitanti della Russia centrale o settentrionale.

Malgrado tutti gli sforzi del governo e le premurose istanze del ministro per gli interni fatte al *Zemstvo* per invitarlo a studiare i mezzi di rimediare a questi periodici incendii che talvolta prendono le proporzioni di una pubblica calamità, è certo che i nostri villaggi saranno sempre esposti al pericolo della combustione quando non si tolgano le accennate cause principali, ma per eliminarle ci vuole del danaro, e su questo particolare la natura non ci ha favorito al pari della Francia, per la ragione che ci sarebbe assai difficile di trovare in piena prosperità quanto la Francia trova a procurarsi in mezzo alla strettezza delle sue sventure.

Il nostro *Zemstvo* non è ricco, e poi l'attuale amministrazione regionale costa assai più caro di quanto costava quando trovavasi nelle mani del governo, comunque questo fosse un cattivo amministratore al sommo grado.

Ciò nonostante, l'appello caloroso del ministro dell'interno ha portato in questi giorni i suoi frutti, ed al *Zemstvo* di *Toula* appartiene l'iniziativa di un progetto avendo per iscopo di preservare i nostri villaggi dalle rovine dell'incendio. Questo *Zemstvo* ha deciso di anticipare ai contadini i fondi necessari per fabbricare di pietra le loro case, osservando a tutti quelli disposti ad accettare la sua offerta e metterla in pratica, che mancando le pietre in certe località vi sono per sostituirle i mattoni il cui costo in Russia è alla portata di tutte le borse.

Il *Zemstvo* di *Toula* è quindi disposto ad imprestare 50 roubli a quei capi di famiglia che gli chiederanno questa anticipazione allo scopo di fabbricare in pietra la loro casa e 100 rubli a quelli che s'impegneranno di fabbricarla isolata dalle attuali case di legno. Vogliamo sperare, conchiude il corrispondente del *Nord*, che il *Zemstvo* di *Toula* avrà degli imitatori.

— I fogli e le corrispondenze di Atene parlano di un grave sinistro occorso in questi ultimi giorni nelle acque di Grecia e che ha portato il lutto in molte famiglie:

Il piroscafo della Società ellenica *L'Eunomia*, capitano Orlando, era partito per uno dei regolari suoi viaggi settimanali nel golfo saronico toccando Egina, Paro, Idra, Spezie e Nauplia. Trovandosi ad un'ora e mezza pomeridiana tra Idra e lo scoglio chiamato Docò, avvenne un'esplosione della piccola polveriera, la quale, facendo saltare in aria il ponte dal lato della poppa, e di conseguenza dei primi posti, cagionava la morte di molte persone e metteva il fuoco al naviglio. Per fortuna, poco dopo si pervenne, mediante le pompe della macchina, a dominare le fiamme, onde non si ebbe a deplorare un maggior numero di vittime. Pur troppo queste ascendono dalle 25 alle 30, fra le quali parecchie distinte ed opulente persone indigene e forestiere. Credesi però che ve ne siano

delle altre lanciate dall'esplosione e perite in mare, che ancora non si rinvennero.

Il piroscafo, dopo la disgrazia successa, facendo acqua, si diresse tosto al cantiere di Sira per attarsi.

Non si conosce per anco quale sia la vera causa di questo funesto accidente. Molte versioni corrono, ma sino adesso la più probabile sembra essere la seguente:

V'era a bordo un ufficiale di marina speziotto, certo Bubuli, il quale, sposato da poco colla figlia d'un ricco negoziante di Sira chiamato Pipino, conduceva per la prima volta la sposa presso i parenti di lui nell'isola di Spezie. Essendo amico del capitano e, se non erro, anche azionista della Società dei piroscafi ellenici, chiese dei razzi e dei fuochi di bengala per servirsene la sera in sua casa. Il capitano ordinò fossero pronti a consegnarsi al momento dello sbarco, ma il marinaro che eseguì l'ordine sarebbe, secondo alcuni, entrato imprudentemente con candela accesa, mentre altri dicono che, essendosi dimenticato di chiudere lo sportello del piccolo deposito di polvere situato nel pavimento dei primi posti, vi cadde entro la bimba del capitano Scusè. Essendo avvenuto un alterco tra questo ed il marinaro, le polveri presero fuoco, e gli astanti più vicini rimasero inaspettatamente vittima del disastro

Nessuno di quanti si trovavano nel centro o dal lato di prora del battello ebbero a soffrire; probabilmente perchè l'esplosione fu meno forte, causa l'apertura dello sportello. Intanto fu tosto attivata un'inchiesta dall'autorità giudiziaria per conoscere possibilmente la verità dei fatti. Ma in generale il pubblico biasima da molto tempo la noncuranza e cattiva amministrazione della Società, per cui il governo si troverà costretto di prendere delle misure di sorveglianza, e già corre voce aver egli l'intenzione di far surrogare i capitani attuali da ufficiali della marina regia.

— Il progetto di legge relativo alle epizoozie che si sta ora discutendo all'assemblea nazionale Svizzera ha per base la convenzione conchiusa fra i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Zugo, Friborgo, Soletta, Argovia e Neuchatel. Esso prescrive misure permanenti per il controllo del commercio del bestiame, e contiene disposizioni generali contro le epizoozie e stabilisce in particolare il modo di procedere al comparire della peste bovina, ed altri contagi. Il progetto non stabilisce disposizioni speciali, e nulla dispone circa alla infezione del fuoco di S. Antonio, alla scabbia delle pecore ed a quella dei cavalli. Regola in modo uniforme il modo di procedere verso le epizoozie, che a causa della loro malignità o contagiosità sono riconosciute come generalmente pericolose. I Cantoni eseguiranno queste misure sotto la sorveglianza della confederazione. Quanto alle altre epizoozie, che ordinariamente restano locali, o sono rare, i Cantoni ordinano, come per lo passato, le necessarie misure. Non appena però un'epizoozia assume un carattere generale, spetta alla Confederazione l'ordinare misure uniformi.

La prima parte del progetto regola le disposizioni relative al commercio del bestiame, cui sottomette ad un severo controllo destinato ad impedire la propagazione della epizoozia. In tempi ordinari, e quando non esistono epizoozie non sono prescritti i certificati di sanità che per le bestie cornute ed i cavalli in età di sei mesi almeno. La validità de' certificati è fissata a 15 giorni.

Nei tempi di imminente pericolo l'autorità centrale, per i paesi ove risultasse necessario un più severo controllo del commercio del bestiame, può ridurre la validità dei certificati a due giorni, ed introdurre certificati anche per il piccolo bestiame. Le malattie contagiose venendo ordinariamente dall'estero, l'ingresso del bestiame al confine andrà soggetto a severa sorveglianza, e vi si esigerà la prova che proviene da paesi non infetti. Se dubbia è l'esattezza dei certificati esteri, la Confederazione non può ordinare una visita sul confine.

La Confederazione contribuisce per metà alle spese rese necessarie dalla peste bovina; ma questa indennizzazione è vincolata alla condizione che siano state eseguite le misure prescritte dalla legge. Il modo dell'indennizzazione è fissato in guisa che nessun privato possa trarre vantaggio, ma non abbia un danno troppo sensibile. Egli assicura la pronta denuncia del bestiame malato, la volontaria cooperazione nell'applicazione dei mezzi radicali per combattere l'epizoozia e facilitare la completa estinzione del principio contagioso. A tale riguardo sonosi prese a modello le prescrizioni vigenti in Germania.

Le altre prescrizioni del progetto di legge si applicano specialmente ai diversi generi di malattia.

IL RETTORE
della R. Università degli studi in Pavia:

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1865, num. 223, relativo agli esami di concorso ai posti gratuiti del R. collegio Ghislieri, reca a pubblica notizia quanto segue:

Per l'anno accademico 1871-72 trovansi disponibili dodici degli accennati posti, uno dei quali riservato ai nativi della città e diocesi di Pavia.

Gli esami di concorso al conseguimento dei medesimi si apriranno presso i RR. provveditorati agli studi delle provincie di Lombardia nel giorno 21 agosto prossimo venturo.

Hanno diritto a concorrere tutti i giovani, i quali proveranno di essere nativi di Lombardia.

Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno, innanzi il 7 agosto prossimo venturo, presentare al R. provveditore agli studi della provincia in cui intendono sostenere l'esame la rispettiva domanda scritta interamente di proprio pugno su carta bollata ed indicare in essa la facoltà, alla quale intendono d'inscriversi, oppure sono già iscritti.

La domanda dovrà essere corredata dei documenti che seguono:

a) L'attesto di licenza liceale, ovvero quello dell'Istituto tecnico per gli aspiranti allo studio delle scienze fisiche, matematiche e naturali, i quali non provengono dai corsi classici. Qualora però vi siano aspiranti, che non possano ottenere il richiesto documento scolastico prima dell'agosto saranno ciononostante ammessi agli esami di concorso; ma sotto condizione ch'essi abbiano riportato la licenza nella sessione ordinaria od estiva, e che presentino, o all'autorità locale che ha ricevuto l'istanza di ammissione al concorso, od a questo Rettorato, il relativo documento tostochè l'abbiano ricevuto.

b) Una dichiarazione della Giunta municipale intorno al luogo di nascita dell'aspirante (coll'allegazione della fede debitamente legalizzata) e la dimora oppure il domicilio della famiglia.

c) Un certificato della stessa Giunta municipale sullo stato della famiglia del concorrente. Questo certificato dovrà contenere le indicazioni seguenti: il numero delle persone, che compongono la famiglia; la condizione, età e professione di ciascuna di loro; la natura, quantità e valore (almeno approssimativo) dei beni posseduti da ciascuna delle persone stesse; le rendite annue dei beni e i redditi delle professioni e l'ammontare delle passività.

d) Un estratto dei registri dell'ufficio delle tasse, da cui risulti l'importare delle imposte dirette di qualunque specie pagate dai membri della famiglia.

e) Un'attestazione del Preside del liceo o dell'istituto tecnico, in cui il concorrente compiè gli ultimi due anni di corso, dalla quale attestazione sia comprovata la buona condotta da' lui tenutavi. I provenienti da scuola privata o da istruzione paterna ne presenteranno una analoga loro rilasciata dal Sindaco del comune, in cui parimente ebbero dimora nell'ultimo biennio. Tale documento non è richiesto pei concorrenti già iscritti a questa Università.

f) Un certificato di un medico o di un chirurgo, debitamente legalizzato, dal quale emerga che l'aspirante ebbe il vaiuolo, o fu vaccinato efficacemente e che non è affetto da infermità comunicabili.

Gli esami di concorso si terranno nel luogo designato dal R. provveditore della provincia trascelta dall'aspirante e consisteranno nello svolgimento in iscritto di sei temi ed in un esperimento orale.

Dei temi degli elaborati spediti sotto suggello dal sottoscritto allo stesso R. provveditore e che dovranno essere svolti da tutti i candidati, l'uno sarà di composizione italiana; un altro verserà sulla storia; un terzo sulla fisica; un quarto sulla storia naturale. Un quinto tema consisterà in una composizione latina pei candidati provenienti dagli studi classici, e verserà sulla geografia per quelli che percorsero l'istituto tecnico.

Di altri due temi poi, l'uno di filosofia, l'altro di matematica elementare, ciascuno aspirante sceglierà da trattare quello che gli converrà meglio, secondo la facoltà alla quale intende iscriversi.

Ciascun candidato contrassegnerà con unica epigrafe, anzichè col proprio nome, ciascuno dei suoi lavori per iscritto; e questa stessa epigrafe ripeterà all'esterno di una busta, entro la quale suggellerà una scheda con sopravi il proprio nome e cognome, consegnando poi la busta alla Commissione esaminatrice, che avrà già raccolto gli elaborati.

Il tempo utile per lo svolgimento di ognuno dei temi non eccederà le quattro ore.

All'esame scritto succederà l'esame orale, che sarà dato da ciascun candidato separatamente per la durata di mezz'ora, e verserà sulla letteratura latina, la storia e la filosofia per coloro che seguirono gli studi classici, e riguarderà invece la letteratura italiana, la storia e la geografia per quelli che compirono gli studi tecnici.

Pavia, 9 luglio 1871.

Il Rettore: F. CATTANEO.

VARIETÀ

Gli animali scomparsi.

(*Continuazione* — Vedi n. 194)

Con questa forsennata distruzione l'uomo non solamente prese a disertare di mammiferi la terra, ma colpì con ugual furore le specie marine. I grandi cetacei, così preziosi alle industrie, al commercio e alla sussistenza dell'uomo, un dì popolavano i mari, ed ora la cupidigia cieca, l'egoismo, quell'avidità di lucro che sagrifica al momento presente tutto un avvenire, hanno finito col disseccare questa ricca sorgente. Così, per esempio, la pesca delle balene, la quale, non fa un secolo ancora, fruttava copiosi e utilissimi prodotti, ora è quasi cessata del tutto, perchè quasi spenta è rimasta la famiglia di questi enormi cetacei. I pescatori di balene, invidiando una possibile altrui fortuna, non si contentavano d'impadronirsi delle grosse balene già adulte, le sole profittevoli, ma rabbiosamente distruggevano gl'individui adolescenti, di poco o nessun valore, per privare ogni altro della possibilità di fare una buona presa due o tre anni più tardi. Egoismo assurdo, egoismo bestiale, per cui la fortuna non è più per nessuno.

E la vacca marina (*rytina*), cetaceo erbivoro, che arrivava all'altezza di cinque metri, che era comune nei paraggi delle isole di Bering qualche centinaio di anni addietro, la cui carne offriva un buono alimento ai popoli del nord, e la cui pelle veniva adoperata in varie guise, ebbene anche questa è spenta del tutto; l'ultima che si sappia, fu presa nell'anno 1868.

Cedo alla tentazione di riportare testualmente il seguente brano della relazione del signor E. Blanchard, relativamente a questo interessante cetaceo:

« Le rytine, coperte d'una pelle nuda, rugosa come la corteccia d'una quercia e di color nero, avevano certi baffi i cui peli uguagliavano in grossezza il cannello d'una penna di piccione. Questi animali innocui si dilettavano di stare accompagnati, confusi i giovani cogli adulti, e spesso vedevasi un maschio e una femmina camminare assieme in compagnia dei loro nati. Le rytine tenevansi generalmente nei luoghi arenosi e soprattutto nelle vicinanze dei fiumi. Esse nutrivansi di varie piante marine, prediligendo tuttavia una specie particolare di *fucus*. Si vedevano spesse fiate questi animali che, navigando lentamente, brucavano le pianticelle, oppure trascinandosi al fondo e mettendo un piè dopo l'altro, appunto come fanno i bovi al pascolo, come erano ben pasciuti, venivano alla sponda e vi si coricavano supini. Talvolta, nell'inverno, taluni trovavansi sotto il ghiaccio imprigionati, e, per non potere respirare, morivano, e più tardi il loro corpi venivano rigettati sulla costa. Ecco perchè fu così agevole il raccogliere, anche oggidì, un grande numero di ossa del cetaceo erbivoro di Bering.

« Quanto ci è noto circa la storia di questo animale ci venne trasmesso da una relazione del medico naturalista Steller, pubblicata nell'anno 1751. Steller aveva accompagnato il capitano Bering nel suo viaggio al nord-ovest dell'America. Dopo il naufragio del navilio, seguito dalla morte del capo della spedizione e della maggior parte degli uomini dell'equipaggio, egli era rimasto su quelle isole (alle quali è stato dato il nome del navigatore russo) fino all'istante in cui i marinai sfuggiti al disastro ebbero cogli avanzi del vascello costruita una barca che loro permise di arrivare a Kamtschatka. In questi ultimi tempi li zoologi russi fecero tutti i tentativi immaginabili per ritrovare la rytina di Steller; ma le più laboriose indagini riuscirono vane. Si è riuscito soltanto a ottenere parecchie ossa dell'animale; e nel 1861 i naturalisti di Pietroburgo, di Mosca, di Helsingfors ebbero la gioia di ricevere scheletri quasi intieri, i quali erano spediti dal governatore dei possedimenti russi dell'America; la qual cosa diede ai signori Brandt e Nordmann l'opportunità di fare studi importanti sull'osteologia del rimarchevole cetaceo. »

Ma, non contento di spopolare la terra ed il mare, l'uomo volle spopolare anche l'aria senza giudizio e senza freno. Anzi, soggiunge il signor Emilio Blanchard, gli uccelli provarono perdite molto più considerevoli che non i mammiferi, e fa notare che varie specie di uccelli, notevolissime per le grandi loro proporzioni o per singolarissimi caratteri di conformazione, sono totalmente scomparse. Non seguiremo l'autore nella interessante esposizione che egli ne fa; non ripeteremo quello che egli dice dei numerosi uccelli che popolavano ancora, nel secolo XVI, le isole dell'Oceano indiano, chiamate Mascarene dal nome del loro scopritore, Pedro de Mascarenhas. Oltre ai pappagalli, ai passeri, ai piccioni, alle anitre, ecc., vivevano allora certe specie di uccelli che pel loro aspetto insolito eccitarono la meraviglia dei naviganti. Tra i quali erano ad annoverarsi il *dronto* o *dodo* e il *solitario*, i quali ora disgraziatamente sono scomparsi dalla superficie della terra, deludendo la speranza, che i naturalisti aveano per lungo tempo conservata, di ritrovare ancora oggidì su qualche parte del globo alcun esemplare di quelle strane creature che con qualsiasi altra creatura non presentavano un punto di affinità. Di queste specie estinte, dopo molti sforzi, con risultamenti imperfetti, si riuscì finalmente a raccogliere una quantità di ossa bastevole da ricomporre gli scheletri ed acquistarne, coll'aiuto dei ragguagli che ce ne lasciarono i viaggiatori, nozioni più precise.

Dalle relazioni dei viaggiatori risulta che le poc'anzi mentovate isole dell'Oceano indiano furono, sino al secolo XVII popolate da uccelli, dei quali altro ricordo non ci è rimasto, da quelli infuori che i viaggiatori stessi ci hanno lasciato.

Dei quali uccelli, gli uni erano del tutto inetti al volo, e altri erano solo mediocremente forniti rispetto alla potenza degli organi di siffatta maniera di locomozione; ma questi e quelli nulla avevano a paventare dell'uomo, perchè, fortunatamente per essi, l'uomo non abitava quelle terre: le isole Borbone, Rodriguez, Maurizio, fornite di rimarchevoli animali e piante erano dall'uomo disabitate. Ma poscia gl'invasori seppero in brevissimo tempo spegnere del tutto quelle singolari specie, le cui sole vestigia ora consistono in poche ossa; queste additano i luoghi in cui quegli animali innocui coabitavano in pace con altri che l'opera brutale dell'uomo incivilito non ha potuto ancora totalmente distruggere.

(*Continua*)

DIARIO

Alla Camera inglese dei comuni, nella tornata del 13, il signor Monk ha presentato una interpellanza riguardo al ricevimento fatto in Londra al principe imperiale di Germania e alla principessa di lui consorte, figlia della regina Vittoria. L'interpellante voleva sapere perchè gli augusti viaggiatori, giunti nella capitale d'Inghilterra, avessero preso alloggio presso la legazione di Prussia, in luogo di essere ricevuti dalla regina in uno de'suoi palazzi. Il signor Gladstone rispose che la regina e i principi convennero tra di loro che avrebbero questi visitato la regina a Osborne, verso la metà di luglio; ma che desiderando passare prima alcuni giorni a Londra per rivedervi antichi amici, il principe e la principessa di Germania, all'insaputa della regina, avevano accettato un invito del conte Bernstorff. Il ministro soggiunge che, dopo il loro soggiorno a Londra, i principi si sarebbero recati a Osborne conformemente ai loro progetti primitivi, e che fin d'ora essi avevano preso alloggio nel palazzo di Buckingham per ordine espresso della regina.

Dopo questo incidente, che non ebbe altro seguito, la Camera riprese in Comitato la discussione del *Ballot bill*. Il signor Forster prese a combattere l'emendamento del signor Lowther, il quale col mezzo di schede distribuite agli elettori mirava a istituire il voto a domicilio. L'emendamento Lowther venne rigettato da 253 voti contro 166.

Nella seduta mattinale del 14, la stessa Camera dei comuni continuò in Comitato la discussione del *Ballot bill* respingendo con voti 201 contro 117 un emendamento col quale, allegandosi la necessità di prevenire ogni frode, si proponeva che ogni scheda portasse un particolare connotato.

Alla Camera dei lordi si prosegue la discussione del progetto di legge sull'*Army Regulation bill* e specialmente sull'abolizione della compera dei gradi militari. Il duca di Richmond ha presentato la sua proposta di aggiornamento.

Nel dì 16 luglio, giorno del solenne ingresso delle truppe bavaresi nella città di Monaco, S. M. il re di Baviera, ha comunicato all'esercito un ordine, col quale vengono distribuite numerose decorazioni tra i militari delle truppe reduci dalla guerra.

A Stoccarda furono con reale rescritto aggiornate le Camere würtemberghesi.

Scrivono da Vienna alla *Gazzetta d'Augusta*, che il feld-maresciallo Rodic, governatore della Dalmazia, è andato a Cettinje per presentare al principe di Montenegro le felicitazioni dell'imperatore Francesco Giuseppe, per essere nato a quel principe un erede del trono.

Il Consiglio svizzero degli Stati nella sua seduta del 14 corrente ha adottata una mozione così concepita:

« Il Consiglio federale è invitato a continuare i negoziati aperti per la conchiusione di un trattato di commercio colla Russia, ed esaminare in generale se non fossevi luogo di aprire, nello scopo stesso, negoziati presso i governi degli Stati, coi quali non esistono ancora trattati di simil genere, quantunque la Svizzera abbia con loro estese relazioni commerciali, come, per esempio, la Turchia. »

Leggesi nei fogli svizzeri che oggi 19 luglio sarebbero cominciate a Ginevra le sedute della Commissione de' cinque arbitri, uno de' quali svizzero, incaricato di definire le vertenze anglo-americane. La Commissione sederà negli appartamenti del Banchiere americano Bowles.

Del Ministero dei Lavori Pubblici trovansi qui trasferite in Roma, dal 1° luglio, quattro divisioni: crediamo utile di dare sulle medesime, a norma del pubblico, le seguenti indicazioni intorno agli affari e le attribuzioni di cui sono incaricate.

Le altre divisioni ed uffizi risiedono tuttora a Firenze.

Gli affari assegnati alle quattro divisioni sono distribuiti nel modo seguente:

Divisione prima.

Affari generali e riservati del Ministro — Relazioni col Parlamento e progetti di legge — Personale del Ministero e del Genio civile.

Gabinetto del Ministro.

Divisione settima.

Studii di nuove linee promossi dall'industria privata — Classificazione delle ferrovie — Consorzi di corpi morali per la costruzione di nuove linee — Concessioni di ferrovie all'industria privata — Convenzioni e leggi relative — Approvazione dei progetti per le ferrovie affidate alla industria privata e sorveglianza delle costruzioni relative — Espropriazioni — Contenzioso — Pagamenti dei lavori di ferrovie per conto dello Stato e del personale di sorveglianza previo esame della divisione tecnica.

Divisione tecnica.

Tutti gli affari relativi agli studii ed alle costruzioni delle ferrovie a carico dello Stato; cioè: Calabro-Sicule, Asciano-Grosseto, Liguri, Torino-Savona e ramo Cairo; non che ogni affare riguardante i pagamenti mensili dei lavori, il relativo personale, approvazione di progetti, reclami e simili.

Divisione ottava.

Sorveglianza dell'esercizio — Statistica del movimento e del prodotto — Liquidazione delle garanzie e delle sovvenzioni chilometriche dovute alle società — Approvazione delle tariffe dei trasporti — Approvazione degli orari dei convogli — Regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica — Accidenti e sinistri — Personali dei commissariati per lo esercizio — Contabilità della tassa del decimo.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 17.

Rustem Bey è arrivato. Lo stato della salute del visir è allarmantissimo.

Vienna, 18.

La delegazione austriaca si pose in accordo colla delegazione ungherese circa la legge sul bilancio, che venne quindi approvata. Le spese comuni dell'impero sul 1872 ascendono a fiorini 93,438,000.

Parigi, 18.

L'incidente del console francese in Egitto col governo egiziano è molto esagerato dai giornali. Trovasi in via di accomodamento. La voce di richiamo del console è inesatta.

Borsa di Parigi — 18 *luglio*.

Rendita francese 3 %	56 15
Rendita italiana 5 %	57 85
Ferrovie Lombardo-Venete	376 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	224 —
Ferrovie romane	70 50
Obbligazioni romane	145 25
Obbligazioni Ferrovie Vitt. Eman. 1863	160 50
Obbligazioni Ferrovie Meridionali	176 25
Consolidati inglesi	— —
Cambio sull'Italia	4 3/4
Credito Mobiliare francese	158 —
Obbligazioni della Regìa Tabacchi	457 —
Azioni id. id.	672 —
Prestito	88 30

Borsa di Berlino — 17 *luglio*.

Austriache	223 1/2
Lombarde	97 1/8
Mobiliare	154 —
Rendita italiana	57 1/8
Tabacchi	89 —

Borsa di Vienna — 17 *luglio*.

Mobiliare	282 10
Lombarde	178 —
Austriache	409 25
Banca Nazionale	764 —
Napoleoni d'oro	9 84
Cambio su Londra	123 50
Rendita Austriaca	68 90

Madrid 18.

Dicesi che Serrano presentò al Re il programma tendente a mettere l'*Internazionale* fuori della legge e così far prevalere una politica vigorosa in tutte le questioni di ordine pubblico.

Zorilla avrebbe presentato un altro programma tendente a eseguire in maniera molto liberale la Costituzione del 1869, e organizzare 400 mila uomini della milizia cittadina. Dicesi che idee conciliatrici prevalgono fra i membri della maggioranza.

Sagasta avrebbe dichiarato che non entrerà in una combinazione che non sia di conciliazione.

Il ministro di Stato ricevette oggi il nuovo ambasciatore italiano.

Parigi 18.

Assicurasi che Courcelles, Dupanloup, e altri interpelleranno sabato il governo sulla questione romana.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA, dalla Tipografia Nazionale, piazza Crociferi
Per commissione degli EREDI BOTTA.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 19 *luglio* 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	60 60
Napoli	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	60 40
Livorno	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 aprile 71	— —	86 35
Firenze	30	— —	—	Detto piccoli pezzi	»	— —	86 90
Venezia	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles 5 0/0	»	— —	82 20
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 71	537 50	486 —
Ancona	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 aprile 71	— —	62 50
Bologna	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	61 80
Parigi	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	»	1000	— —
Marsiglia	90	103 60	103 10	Banca Romana	1 luglio 71	1000 —	1060 —
Lione	90	— —	— —	Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Londra	90	26 48	26 38	Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
Augusta	90	—	— —	Strade Ferrate Romane	»	500 —	— —
Vienna	90	— —	— —	Obbligazioni dette	»	500	—
Trieste	90	— —	— —	Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro	.	537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	604 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	510 —
				Pio Ostiense	»	430 —	— —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIGACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 18 *luglio* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 0	761 9	761 4	761 8	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	24 5	32 8	32 9	24 2	TERMOMETRO
Umidità	44 | 10 14	28 | 10 55	29 | 10 90	68 | 15 16	Massimo = 33 4 C. = 26 7 R.
Anemoscopio	N. 2	O. 4	O. 15	S. 6	Minimo = 20 7 C. = 16 5 R.
Stato del Cielo	10. belliss.	10. chiariss.	10. chiariss.	10. bello assai	

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

AVVISO D'ASTA.

Si rende noto al pubblico che il giorno 1° agosto 1871, alle ore 12 meridiane, si provvederà all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso della provincia di Potenza.

1. L'appalto avrà la durata dal 1° settembre 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere alla riscossione anche nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese, secondo i proventi rispettivi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e secondo le prescrizioni del regolamento generale pei dazi interni di consumo, approvato con Reale decreto 25 agosto 1870, num. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone è di

Lire quarantacinquemila (lire 45,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale, o in una delle circondariali, una somma uguale al sesto del canone annuo attribuito al comune.

6. L'offerente dovrà nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia. Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza, la prefettura e le sottoprefetture della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo per l'aggiudicazione sarà dal prefetto inviata all'intendente di finanza.

9. Con altro avviso si indicherà l'avvenuta aggiudicazione. I fatali utili per l'offerta d'aumento del ventesimo scadranno col giorno 16 agosto prossimo venturo, alle ore 12 meridiane. Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammissibili, si pubblicherà l'avviso per il nuovo incanto da tenersi col metodo della estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'articolo 5° dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione sarà riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 92 del precitato regolamento.

12. La cauzione definitiva del contratto è stabilita in 6 dodicesimi del canone annuo pel quale seguì l'aggiudicazione.

13. Per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1871 il canone sarà pagato in proporzione del tempo e del canone annuo pel quale seguì l'aggiudicazione.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario e di mandamento della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale *La Nuova Basilicata*, gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

Potenza, il dì 3 luglio 1871.

2840 *L'Intendente di finanza*: CASTAGNINO.

3030

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PADOVA

Avviso d'asta.

Si notifica che nel giorno 1° agosto p. v., all'ora 1 pom., nell'ufficio suddetto, sito in Borgo Rogati, al civico n. 2229, si procederà avanti l'intendente militare di questa divisione all'appalto col mezzo dei pubblici incanti ed a partiti segreti per la fornitura del *pane da munizione* occorrente alle truppe stanziate o di passaggio nelle provincie comprese nella divisione militare di Padova.

L'appalto sarà di un solo lotto come segue:

Denominazione del lotto d'impresa	LOCALITÀ componenti il lotto d'impresa	Ammontare della cauzione
Padova	Provincie di Padova, Venezia, Treviso, Udine, Belluno e Rovigo ..	L. 5000

L'impresa durerà un anno a cominciare dal 1° ottobre 1871, e terminerà con tutto il 30 settembre 1872. Detta fornitura s'intenderà estesa a tutte le località delle suindicate provincie comprese nel lotto d'impresa, esclusi però quei luoghi ove esista un panificio militare, e quei presidii ove il pane venga spedito a cura dell'Amministrazione militare.

I capitoli d'appalto sì generali che parziali che debbono reggere tale impresa sono visibili nell'ufficio suddetto e in tutti gli altri uffici d'Intendenza militare del Regno.

Il prezzo normale per servire di base all'incanto è fissato a centesimi 26 per caduna razione di pane da grammi 735.

Il deliberamento dell'impresa seguirà in un solo lotto a favore di chi nel suo partito avrà offerto un ribasso sul prezzo della razione, sopraindicato, di un tanto per ogni 100 lire, maggiore o pari almeno al ribasso minimo stabilito dal Ministero della guerra in una scheda segreta, la quale verrà aperta all'incanto dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

I partiti dovranno essere presentati su carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

I partiti non suggellati o condizionati saranno respinti.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno rimettere all'Ufficio d'Intendenza militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali della somma di lire 5000, valore reale, che per il deliberatario sarà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni.

Qualora detti depositi vengano fatti con cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno accettati che pel valore ragguagliato al corso legale di Borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà effettuato il deposito.

Nell'interesse del servizio il Ministero della Guerra ha ridotto i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dal mezzodì del giorno del provvisorio deliberamento.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffizi d'Intendenza militare.

Di questi partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a quest'Intendenza militare ufficialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Le spese tutte degl'incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di cancelleria, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* o negli altri giornali, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, come pure sono a suo carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Tutte le spese derivanti dalla tassa sul macinato saranno pure a carico dell'impresario.

Padova, 14 luglio 1871.

Per detta Intendenza militare
Il Sottocommissario di Guerra: PEYRON.

MUNICIPIO DI ATESSA (Prov. di Chieti)

AVVISO D'ASTA

La Giunta municipale di Atessa fa a tutti noto che proceder devesi, col metodo della estinzione delle candele, all'appalto per la costruzione di una nuova fontana in questo abitato, secondo il progetto d'arte dell'ingegnere signor Felice Abate di Napoli, meno però il serbatoio e la fontana decorativa in mezzo la piazza.

L'incanto sarà aperto sul prezzo dell'opera di L. 116,542 55, con offerte a ribasso, e con quelle condizioni che sono giornalmente leggibili nella segreteria municipale, ov'è benanche ostensibile il progetto sovraccennato.

Coloro che vorranno concorrervi potranno avanzare le loro domande al municipio nel termine di 20 giorni dalla data del presente avviso.

Le subaste poi saranno celebrate nel palazzo comunale, avanti il sindaco del luogo, cioè la preparatoria nel dì 30 agosto p. v., alle ore 9 ant., e la definitiva, per le offerte del ventesimo di ribasso al prezzo ottenuto colla preparatoria aggiudicazione, nel dì 14 successivo settembre, alla stessa ora sovraindicata.

Atessa, 19 luglio 1871.

Il Sindaco: RAFFAELE FALCUCCI.

Gli Assessori: **Nicola Codagnone — Gennaro Mastrocecco — Tommaso Rucci — Filippo Flocco.**

3006 *Il Segretario*: GAETANO GENOVESI.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA.

Si avverte che nel giorno 2 agosto prossimo venturo, all'ora una pom., si procederà in quest'uffizio, via dei Pilastri, ex-liceo Candeli, avanti il signor intendente militare della divisione, a pubblici incanti, mediante partiti segreti, per lo appalto del pane per le truppe stanziate nella divisione di Firenze, cioè:

Distinta dei lotti	Località comprese nel lotto		Prezzo a base d'incanto per ogni razione di pane da grammi 735	Ammontare della cauzione
	Divisioni militari	Provincie		
Unico ...	Firenze ..	Firenze, Arezzo Siena, Livorno, Lucca, Pisa, Grosseto, Massa e Carrara	26	16,000

Annotazione. *Dalle località sovraindicate si intendono escluse quelle nelle quali esistono panifici militari, e quegli altri presidii nei quali il pane si spedisce per cura dell'Amministrazione militare.*

Le imprese avranno principio col primo di ottobre prossimo venturo, e termineranno a tutto settembre 1872.

I capitoli generali e parziali di appalto, i quali faranno poi parte integrante dei contratti, sono visibili presso questa Intendenza militare e presso tutte le altre del Regno.

Le offerte dovranno essere firmate, suggellate, ed in carta con bollo di lire una sotto pena di nullità.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti rimettere la ricevuta del deposito fatto in una tesoreria provinciale della somma stabilita a cauzione, quale deposito dovrà essere fatto in moneta corrente, o titoli di rendita pubblica dello Stato, i quali però verranno accettati soltanto in base al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui il deposito ebbe luogo.

Tali somme serviranno per il deliberatario a cauzione definitiva del contratto.

Il deliberamento avrà luogo a favore di chi nella propria offerta avrà esibito il ribasso di un tanto per cento maggiormente superiore, o pari almeno, al ribasso minimo indicato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra, deposta sul tavolo, e che sarà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, è stabilito in giorni cinque dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno esser consegnate offerte a tutti gli uffizi d'Intendenza militare del Regno, rimettendo ad un tempo le ricevute degli effettuati depositi; però di queste offerte non sarà tenuto conto quando sieno condizionate, o non pervengano ufficialmente a questa Intendenza prima dell'apertura della scheda.

Le spese di stampa, d'inserzione, di registro, e tutte le altre inerenti agli incanti ed alla stipulazione del contratto saranno a carico del deliberatario.

Firenze, 13 luglio 1871.

Per detta militare Intendenza
2951 *Il Sottocommissario di Guerra*: TOMEI.

UFFICIO D'INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI GENOVA

Avviso d'Asta.

Si avverte che nel giorno 2 agosto p. v., all'ora una pom., si procederà in questo uffizio, salita San Matteo, n. 23, avanti il signor intendente militare della divisione, a pubblici incanti, mediante partiti segreti, per lo appalto del pane per le truppe stanziate nella divisione di Genova, cioè:

Distinta dei lotti	Località comprese nel lotto		PREZZO a base d'incanto per ogni razione da gr. 735	Ammontare della cauzione
	Divisioni militari	Provincie		
Unico...	Genova	Genova e Porto Maurizio	26	5000

Annotazione. *Dalle località sopraindicate s'intendono escluse quelle nelle quali esistono panifici militari, e quegli altri presidii nei quali il pane si spedisce per cura dell'Amministrazione militare.*

Le imprese avranno principio col primo di ottobre p. v. e termineranno a tutto settembre 1872.

I capitoli generali e parziali di appalto, i quali faranno poi parte integrante dei contratti, sono visibili presso questa Intendenza militare, e presso tutte le altre del Regno.

Le offerte dovranno essere firmate, suggellate, ed in carta con bollo di lire una sotto pena di nullità.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti rimettere la ricevuta del deposito fatto in una Tesoreria provinciale della somma stabilita a cauzione, quale deposito dovrà essere fatto in moneta corrente, o titoli di rendita pubblica dello Stato, i quali però verranno accettati soltanto in base al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui il deposito ebbe luogo.

Tali somme serviranno per il deliberatario a cauzione definitiva del contratto.

Il deliberamento avrà luogo a favore di chi nella propria offerta avrà esibito il ribasso di un tanto per cento maggiormente superiore, o pari almeno, al ribasso minimo indicato nella scheda suggellata del Ministero della Guerra, deposta sul tavolo, e che sarà aperta solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, è stabilito in giorni cinque dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Potranno esser consegnate offerte a tutti gli uffizi d'Intendenza militare del Regno, rimettendo ad un tempo le ricevute degli effettuati depositi; però di queste offerte non sarà tenuto conto quando sieno condizionate, o non pervengano ufficialmente a questa Intendenza prima dell'apertura della scheda.

Le spese di stampa, d'inserzione, di registro, e tutte le altre inerenti agli incanti ed alla stipulazione del contratto, saranno a carico del deliberatario.

Genova, 14 luglio 1871.

Per detta militare Intendenza
3028 *Il Sottocommissario di Guerra*: M. ALIBERTI.

GIUNTA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI MILANO

AVVISO D'ASTA.

Affine di provvedere alla somministrazione e manutenzione degli *effetti di casermaggio* per le guardie di Pubblica Sicurezza di servizio in Milano, si terrà nel giorno tre del mese di agosto prossimo, alle ore dodici meridiane, pubblica asta colle norme di legge, col metodo delle schede segrete ed in base al relativo capitolato, di cui gli aspiranti potranno prendere cognizione presso l'Economato civico.

L'asta suddetta avrà luogo nel salone terreno del palazzo di residenza municipale e verrà aperta, a ribasso, sul canone di lire 40 (quaranta) all'anno per ciascuna guardia e bass'ufficiale, e proporzionalmente in ragione delle rispettive giornate di presenza.

Ciascun aspirante nel detto giorno all'ora sovra indicata dovrà presentare la sua scheda d'offerta all'assessore della div. I, sez. II, delegato a presiedere l'incanto, provando mediante presentazione della relativa bolletta d'aver consegnato alla Cassa civica la somma di lire 3000 (tremila) in valuta legale, oppure in obbligazioni dei prestiti civici 1848, 1854 e 1860 a valor nominale, od in carte di pubblico credito o rendita dello Stato al valore di Borsa del giorno dell'incanto.

La scheda dovrà essere scritta in carta da bollo da lire 1; dovrà enunciare chiaramente il ribasso che l'aspirante intende offrire, e dovrà presentarsi suggellata coll'indicazione all'esterno del nome, cognome e domicilio dell'offerente.

Ad un'ora pomeridiana verrà chiusa la gara, e si procederà, in presenza degli aspiranti, all'apertura di tutte le schede consegnate e per ultimo anche alla apertura della scheda d'ufficio che indicherà il ribasso minimo da raggiungersi per la delibera.

L'appalto verrà giudicato, seduta stante, al miglior offerente, salva l'approvazione superiore e salvo l'esito dei fatali.

Si avverte che il ribasso deve essere fatto complessivamente ed in via percentuale sull'importo dell'intiera somministrazione, e che si riterranno nulle le proposte che risulteranno incerte od incomplete, o che contenessero eventuali dichiarazioni di ribasso su quello degli altri offerenti.

Si dichiara eziandio che resta fin d'ora determinato in giorni venti il termine utile per la presentazione di ulteriori offerte in ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di delibera, e che dovendo decorrere tale termine dal giorno della delibera esso verrà a scadere alle ore quattro pomeridiane del giorno 23 (ventitre) agosto 1871.

Per il Sindaco: G. VITTADINI, assess. anz.

LABUS, assessore. 2940 GIANI, segretario.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE del sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

AVVISO.

I signori possessori di azioni sono avvisati che, sulla proposta del Consiglio di amministrazione, l'assemblea generale degli azionisti ha fissato in franchi 15 (quindici) per ogni azione la cifra di dividendo per l'esercizio 1870.

Un primo acconto di franchi 7 50 essendo stato distribuito in novembre ultimo, il saldo del dividendo, ossia altri franchi 7 50 (sette e cent. cinquanta) per ogni azione sarà pagato a cominciare dal giorno 15 luglio:

In **Torino**, presso la Cassa della Società.

In **Firenze**, presso il banchiere signor O. Landau, e l'Agenzia di città.

In **Milano**, presso il banchiere signor C. F. Brot, e nelle seguenti stazioni:

Alessandria, Acqui, Arona, Asti, Bologna, Bergamo, Brescia, Biella, Cremona, Cuneo, Casale, Chiavari, Chivasso, Carrara, Codogno, Ferrara, Genova P. P. ed all'Agenzia, Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova (Agenzia), Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Pescia, Pisa Centrale, Prato, Reggio, Rovigo, Savona, Savigliano, Spezia, Treviso, Tortona, Udine, Venezia ed Agenzia, Verona P. V., Valenza, Vercelli, Vicenza, Voghera, Voltri e Viareggio. 2970

SOCIETÀ ANONIMA PER LA ILLUMINAZIONE A GAS DELLA CITTÀ DI NOVARA

I signori azionisti sono avvertiti che per errore di data occorso nella pubblicazione dell'avviso 25 giugno passato, e pubblicato nei n. 174 e 176 della *Gazzetta Uffiziale* (28 e 30 giugno passato), il medesimo rimane modificato nei seguenti termini:

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale a termini dell'art. 29 degli statuti sociali per la giornata di domenica 6 agosto prossimo, a mezzogiorno, nella sala del palazzo del mercato per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'adunanza 5 febbraio 1871.
2. Prolungo della concessione convenuta col municipio, e facoltà al Consiglio d'amministrazione di addivenire a regolare scrittura del contratto.

Se quest'adunanza non potrà aver luogo nel giorno sovr'indicato, per le cause espresse nell'art. 33 degli statuti, i signori azionisti s'intenderanno fin d'ora riconvocati per la giornata di domenica 20 agosto nella stessa sala del palazzo del mercato, a mente dell'art. 34 degli statuti predetti.

Novara, 11 luglio 1871.

Per il Consiglio d'amministrazione
2938 *Il Presidente*: NATALE SANTINI.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI MILANO

Avviso d'asta.

Si notifica che giovedì 3 agosto 1871 ad un'ora pomeridiana, nell'ufficio suddetto, situato nella via del Carmine, numero 4, secondo piano, avanti l'Intendente militare della divisione, si procederà d'ordine del Ministero della Guerra, all'appalto, col mezzo degli incanti a partiti segreti, dell'impresa per la provvista del pane occorrente per le R. truppe di stanza e di passaggio nella divisione militare di Milano.

Tale impresa è costituita in un sol lotto, comprendente le località descritte nella seguente tabella, dimostrante pure il prezzo stabilito per cadauna razione di pane e l'ammontare del deposito richiesto a garanzia.

Natura delle imprese	Denominazione dei lotti	LOCALITÀ componenti i lotti	Prezzo della razione pane da grammi 735	Cauzione per ogni lotto in valore reale
Pane	Milano ..	Provincie: Milano ... Como .... Sondrio ... Novara ...	L. — 26	L. 2000 —

La durata della suddetta impresa è fissata ad un anno, da aver principio col giorno 1° ottobre 1871 e termine con tutto il giorno 30 settembre 1872.

Sono esclusi dal contratto le località nelle quali esistono panifici militari e quei presidii ove il pane viene e potrà essere spedito a cura dell'Amministrazione militare.

I capitoli speciali d'Impresa per la provvista del pane ed i capitoli generali d'impresa per le provviste delle vettovaglie, approvati dal Ministero della Guerra, sono visibili presso tutti gli uffizi d'Intentenza militare del Regno.

Il tempo utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo è stabilito in giorni 5 decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore di colui che nel suo partito firmato e suggellato avrà sul prestabilito prezzo di centesimi ventisei per ogni razione di pane offerto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno al ribasso minimo segnato nella scheda segreta e suggellata dal Ministero, che, deposta sul tavolo, sarà aperta dopo riconosciuti tutti i partiti stati presentati.

Gli aspiranti, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno consegnare la ricevuta comprovante l'effettuato deposito nelle Casse dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie provinciali, della sovra distinta somma di lire 2000.

Tale deposito, venendo fatto in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia al portatore, sarà accettato soltanto in base al valore di Borsa della giornata antecedente a quello in cui verrà effettuato.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti firmati e suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Intendenza, ufficialmente, prima dell'apertura della scheda suggellata del Ministero della Guerra, e non sieno accompagnati dalla ricevuta constatante lo effettuato prescritto deposito.

I partiti degli offerenti dovranno essere presentati in carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

Le spese tutte di pubblicazione, di affissione, di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella della provincia, di avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, e di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, nonchè la relativa tassa di registro, secondo le leggi vigenti, sono a carico del deliberatario.

Milano, 16 luglio 1871.

Per detta Intendenza militare
3020 *Il Sottocommissario di Guerra*: ROCCA.

AVVISO.
(*Terza pubblicazione*)

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno ventidue maggio, in Napoli.

Il tribunale, udito il rapporto del giudice delegato, deliberando in camera di consiglio, sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, annullando il certificato di annua rendita di lire 850, sotto al numero 52279 e 11047 del registro di posizione, in favore del signor Longobardi Giovan Giuseppe fu Sabbato, tramuti la rendita medesima in cartelle al portatore di egual valore da rilasciarsi ai richiedenti. Destina l'agente di cambio signor Giuseppe Rossi per le relative operazioni.

Così deliberato dai signori cav. Leopoldo De Luca vicepresidente, col titolo e grado di consigliere di Corte d'appello; cav. Francesco Giordano e cavaliere Nicola Palumbo, giudici.

2649 LEOPOLDO DE LUCA.

AVVISO DI SESTO INCANTO.

Il sottoscritto procuratore legale del signor Francesco Giusti di Firenze fa noto come l'incanto dei beni spettanti al signor Santi Bresci di Prato, di cui era stato dato avviso nei numeri 11 e 12 della *Gazzetta Ufficiale del Regno* del corrente anno, non essendosi presentati oblatori all'udienza tenuta dal tribunale civile di Firenze li 22 giugno decorso, è stato rinviato alla pubblica udienza del 20 luglio stante.

Il prezzo di stima in lire 14,114 80 è stato ribassato di un altro decimo, e così il nuovo incanto sarà aperto sul prezzo di lire italiane 8343 66.

Firenze, li 15 luglio 1871.

3027 Dott. LUIGI LUTI, proc.

Errata-corrige. Nell'avviso n. 2599 inserito nelle Gazzette n. 172, 183 e 194, alla linea 24ª invece di *Marranni* leggasi *Marraucci*; ed alla linea 29ª invece di *Alaria* leggasi *Maria*.

DIFFIDAZIONE.

Gioacchino Pellegrini avendo perduta una fede di deposito in scudi cinquecento, fatta nel Monte di Pietà di Roma il giorno 1° luglio 1853, a garanzia dell'impiego assunto nelle Casse del Monte medesimo da Giuseppe Petraglia, invita chiunque l'avesse ritrovata a rimetterigliela al proprio domicilio in via Panico, n. 9, entro il termine di giorni trenta, quale decorso, procurerà presso la Direzione dello stesso Monte ottenere un duplicato di detta fede di deposito onde servirsene per tutti gli effetti di ragione.

Roma, li 19 luglio 1871.

3013 GIOACCHINO PELLEGRINI.

AVVISO.

Il sottoscritto previene i creditori del fallimento di Lodovico Nion, detto Lacroix, i quali non hanno peranco verificati i loro titoli di credito, che la prosecuzione dell'adunanza stabilita a tale oggetto è stata rinviata al sette agosto prossimo, a ore dieci antimeridiane.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio.

Li 10 luglio 1871.

2929 G. MAZZI.

3014

AVVISO.

In seguito della inondazione del Tevere che invase il negozio della ditta Angelo Scardovelli, sito in Roma, piazza Sant'Andrea della Valle, n. 93, in tutta la sua ampiezza, e devastò tutto ciò che in esso contenevasi,

Con circolare del giorno 4 gennaio 1871 s'invitavano i creditori della stessa ditta per accettare un concordato amichevole.

La maggior parte convenne all'esibito progetto; il rappresentante della ditta, desiderando oggi procedere alla vendita del negozio, con quel poco che ha potuto salvare, per sopperire agli obblighi contratti, invita i signori creditori dissenzienti a recarsi presso il suo procuratore Francesco Marini, domiciliato in Roma, piazza della Cancelleria, n. 63, il quale è incaricato a tutto il giorno 16 agosto prossimo per la liquidazione e stralcio dei suoi debiti.

Dichiara per altro il rappresentante della ditta suddetta che non presentandosi entro detto termine, e siccome ha già ottenuto oltre a tre quarti delle parti di creditori sia di numero che di somme consenzienti, andrà ad adire il tribunale per ottenerne il concordato giudiziale.

Roma, 17 luglio 1871.

GIUSEPPE SCARDAVELLI.

2814

AVVISO.
(*Seconda pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 10 giugno 1871, numero 545, ha autorizzata la Direzione del Debito Pubblico a tramutare il certificato n. 5275, in data 12 maggio 1862, della rendita annua di lire 135, intestato al nome di Marazzi Eligio fu Luigi, in altro certificato di rendita del Debito Pubblico da iscriversi al nome di Antonio Marazzi fu Eligio; a tramutare il certificato n. 53799, in data 8 luglio 1868, della rendita di lire 840, parimenti intestato a Marazzi Eligio fu Luigi in altro certificato della rendita di cui sopra da intestarsi al nome di Goffredo Marazzi del fu Eligio; similmente a tramutare il certificato del Debito Pubblico n. 53800, colla stessa data della rendita di lire 190, intestato al nome di Marazzi Eligio fu Luigi, in altro certificato da intestarsi al nome di Marazzi Luigi fu Eligio.

Si rende perciò avvertito chi potesse avervi diritto a fare le sue opposizioni in tempo utile.

Dott. ANTONIO MARAZZI
incaricato anche dagli altri fratelli Luigi e Goffredo, tutti domiciliati in Milano Corso Porta Romana, n. 18.

Estratto di bando per vendita coatta
(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Grosseto fa noto a chiunque possa avervi interesse che alla pubblica udienza che sarà tenuta dal suddetto tribunale in Scansano nella mattina del ventidue agosto prossimo venturo, dalle ore dieci in poi avrà luogo la vendita coatta in tre separati lotti ed al maggiore offerente dei seguenti immobili investiti da esecuzione in danno del signor avvocato Giorgio Valeri di Grosseto, residente a Livorno, sulle istanze dei signori Carlo ed Elisabetta coniugi Valeri, e del signor avvocato cav. Augusto Barazzuoli, residenti a Firenze.

L'incanto sarà aperto sui prezzi di stima assegnati ai fondi dai periti giudiciali signori Giovan Battista Lisi e Francesco Ferri.

La liberazione avrà luogo alle condizioni inserite nel bando venale del dì 11 luglio stante, del quale esiste l'originale in questa cancelleria insieme alle perizie ed agli atti relativi.

I fondi sono i seguenti:

1. Un tenimento di terreno di dominio diretto della Mensa Vescovile di Grosseto e della Pieve d'Istria d'Ombrone, denominato Monte Brandole, Murelle e Laghi, posto nell'agro grossetano, dell'estensione di ettari 532, ari 4 e centiari 20, in parte olivato, vitato, seminativo, boschivo e pascolativo, stimato lire 181,000.

2. Uno stabile ad uso d'abitazione, posto nell'interno della città di Grosseto, sull'angolo delle due strade denominate via Ginori e via Cavour, composto di 36 stanze, con stalla, fienile ed orto annessi, stimato lire 12,619.

3. Uno stabile ad uso di magazzini nell'interno della città di Grosseto in via Ginori, composto di due piani con distinto ingresso, stimato lire 2763 80.

Scansano, li 13 luglio 1871.

Il cancelliere
2969 SILVIO CONTI.